

Allegato "A" alla raccolta n. 3.430

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"CENTRO COMETA O.D.V. E.T.S."

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Villaricca (NA), alla Via Antonio Genovesi n. 20 e con durata illimitata.

2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio della provincia di Napoli e della Regione Campania.

4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

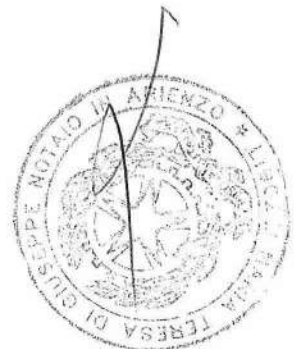
ART. 2 (finalità, scopo e attività)

FINALITA'. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche a favore di soggetti con disabilità,



soggetti svantaggiati e con fragilità (lett. i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

SCOPO. L'Associazione non ha fine di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è di fornire sostegno e assistenza, materiali e morali, alle vittime, in particolare le donne, di maltrattamenti e violenze, fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, in ambito familiare ed extra-familiare, di approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni, familiari ed extra-familiari, di disagio femminile e, in particolare, sul tema della violenza di ogni genere, e sessuale in modo precipuo, nei confronti delle donne e dei loro figli, il coordinamento degli Organismi che partecipano all'Associazione.

L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della diffusione della corretta cultura del rapporto tra generi. Si prefigge pertanto di sviluppare la cultura femminile diretta al riconoscimento, al patrocinio e alla divulgazione dei diritti di genere e delle azioni per il contrasto alla violenza in generale (dei minori, dei transessuali ecc.) e nei confronti delle donne In particolare.

In quest'ambito si prefigge tra l'altro di sostenere, accogliere e orientare le donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso da chiunque provengano.

OGGETTO SOCIALE. 1. Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore dei soggetti svantaggiati e, in generale, di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e

soggetti pubblici e/o privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- la creazione di un Centro di cultura femminile per il riconoscimento, il patrocinio e la divulgazione dei diritti di genere e delle azioni a prevenzione e per il contrasto alla violenza, mediante formazione nelle scuole, incontri, seminari, convegni;

- la costituzione di un Centro Antiviolenza, quale luogo di accoglienza e di orientamento per le donne vittime di maltrattamenti e/o di qualsivoglia altra diversa forma di abuso e/o disagio;

- l'attivazione di una o più linee telefoniche di aiuto e di confronto e allestire un luogo di accoglienza e incontro per le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche e loro familiari;

- l'organizzazione e la realizzazione di colloqui-accoglienze telefoniche sulle questioni del maltrattamento e della violenza di genere;

- l'organizzazione e la realizzazione di incontri, colloqui di accoglienza e valutazione del livello di rischio, con eventuale messa in protezione della donna e/o dei figli minorenni;

- l'organizzazione e l'offerta di possibili percorsi da restituire alla donna per l'affrancamento dalla situazione di violenza e di orientamento al progetto individuato;

- l'organizzazione e l'offerta di consulenza legale e patrocinio legale finalizzati alla restituzione dei possibili percorsi di tutela legale e giudiziaria;

- l'organizzazione e l'offerta di colloqui di consulenza e supporto psicologico della donna;

- l'attività di presa in carico e di accompagnamento nel percorso di uscita dalla situazione di violenza nei casi di accoglienza abitativa presso strutture di ospitalità.

L'associazione sostiene e rappresenta la donna nelle proprie istanze e rapporti con i Servizi Sociali - con i quali il Centro Antiviolenza si coordina -, accompagnandola per tutta la durata del percorso di affrancamento dalla violenza e sino al raggiungimento delle autonomie personali;

- la partecipazione ai Tavoli istituzionali e non, per la condivisione di buone prassi e il coordinamento delle azioni di prevenzione sul territorio; la promozione e la strutturazione di



rapporti di collaborazione con tutti i soggetti, ivi comprese le Istituzioni e i servizi del territorio, che interagiscono con le finalità dell'associazione, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla Legge;

- la partecipazione ai Coordinamenti Regionali, Nazionali e Internazionali della Rete dei Centri Antiviolenza;

- la realizzazione banche dati, anche a fini statistici;

- l'organizzazione e l'offerta di attività di sostegno per le donne e i bambini del territorio, mediante la strutturazione di gruppi incontro e tematici;

- l'adozione di una metodologia comune e cioè la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, con la conseguenza che, sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, "empowerment";

- lo svolgimento delle attività di cui sopra adottando un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica), tenendo conto delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'O.M.S., nonché dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dalle/i proprie/i aderenti.

L'attività delle/gli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

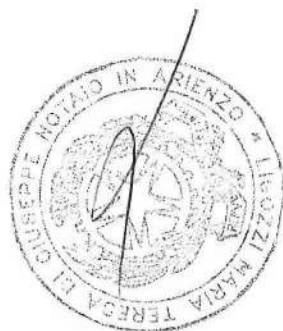
Alle/gli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione nel perseguimento del suo oggetto

può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avviare collegamenti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ritenute utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualche modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso;
- esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- può collaborare con altre associazioni ed enti;
- può servirsi di emittenti radiotelevisive e organi di stampa locali e nazionali per promuovere le sue iniziative;
- può effettuare, sempre e solo in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito



Decreto Ministeriale.

L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di obbligarsi a corrispondere la quota sociale annuale.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del

Consi

6. I

motiv

di an

7. C

accol

può

delib

sull

sull

conv

conv

8. I

e pu

5. M

tale

stru

ART.

1. C

- e

elet

-

dell

- fi

-

man

-

pro

-

sos

-

ass

con

-

rag

lor

onc

qua

per

tri

Il

de

gl

st

in

2.

-

Re

-

mo

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

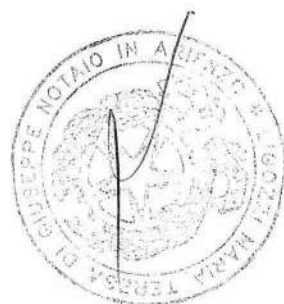
- Si rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci ovvero la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a personalità eminenti a cui l'Associazione voglia tributare omaggio.

Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dell'Assemblea in seduta ordinaria.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini



di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (quando nominato);
- il Revisione legale dei conti (quando nominato);
- il Collegio dei Probiviri (quando nominato).

Tutte le cariche sono elettive e compiute a titolo di gratuità.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati in regola con le quote associative. Ciascun associato ha un voto.

2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

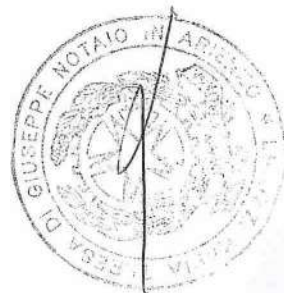
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non



sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

11. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoriere curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito

all'a
5. Il
ogni
impos
ART.
1. I
nomi
Legge
2. I
si a
esse
al c
orga
esse
3. I
dell
prin
rife
2001
adeg
anni
funz
cont
sogg
cont
revi
L'or
moni
civi
atte
reda
mini
esit
4.
in
ind
con
amm
ope
ART
1.
con
pre
un
rev
ART
1.
di
ent
sva

all'attività compiuta.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

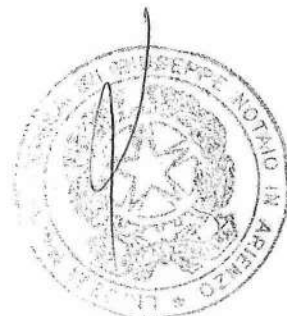
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini



dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore).

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello

stesso organo (se previsto l'organo);

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento



dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO:

TAMBARO MARIA

CARMELA DE ROSA

MARIAROSARIA DE ROSA

MARIA PIROZZI

DONNARUMMA GIOVANNI

ARIANNA MARRONE

MARIA DI GUIDA

MARIA TERESA LIGOZZI NOTAIO SIGILLO